REGOLAMENTO (CEE) N. 2837/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1993

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2019/93 prevede la concessione di un aiuto forfettario all'ettaro e all'anno per la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura, a condizione che gli oliveti siano coltivati e tenuti in buone condizioni di produzione ; che è pertanto opportuno stabilire le modalità di applicazione di questo regime di aiuto, in particolare le condizioni per la sua concessione e le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni ;

considerando che, date le diverse condizioni colturali e le pratiche tradizionali diverse a seconda delle zone in esame, la definizione del mantenimento degli oliveti in buone condizioni deve fare riferimento ai lavori colturali considerati necessari in base agli usi e alle tradizioni locali ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'aiuto forfettario all'ettaro per la manutenzione degli oliveti, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2019/93, è concesso per le superfici :

a) con densità minima di 50 alberi all'ettaro ;

b) sulle quali siano eseguiti correttamente i lavori necessari, secondo gli usi e le tradizioni locali, per mantenere gli oliveti in buone condizioni ;

c) se trattasi di oliveti destinati alla produzione di olio d'oliva, per le quali sia stata presentata una dichiarazione di coltura a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio [2] ;

d) per le quali sia stata presentata una domanda di aiuto a norma dell'articolo 2.

Articolo 2

1. I produttori interessati presentano all'organismo competente greco una domanda di aiuto entro il 15 giugno di ogni anno. Tuttavia, per il 1993, il termine di presentazione della domanda scade il 30 novembre 1993.

Salvo forza maggiore, il ritardo nella presentazione di una domanda comporta una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo dell'importo dell'aiuto al quale gli olivicoltori avrebbero diritto in caso di presentazione della domanda nei termini previsti. Le domande non sono ricevibili se il ritardo supera i venti giorni.

L'aiuto è versato nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre di ogni anno. Tuttavia, per il 1993, l'aiuto è pagato entro il 31 dicembre 1993.

2. Nella domanda figurano almeno le indicazioni seguenti :

— nome, cognome e indirizzo del richiedente,

— superfici coltivate in ettari,

— numero di olivi,

— in caso di olivi destinati alla produzione di olio d'oliva, gli estremi dell'ultima dichiarazione di coltura presentata,

— gli estremi catastali delle superfici o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.

Articolo 3

La Grecia effettua controlli amministrativi e controlli in loco in modo da garantire la verifica efficace del rispetto delle condizioni alle quali è subordinata la concessione dell'aiuto.

I controlli in loco vertono, in ogni Nomos, sul 10 % almeno delle domande di aiuto presentate. Tuttavia, per il primo anno di applicazione tale percentuale è ridotta al 5 %. Qualora in un Nomos si constati un numero significativo di irregolarità, le autorità competenti effettuano controlli supplementari nell'anno in corso e aumentano la percentuale delle domande da controllare nel corso dell'anno successivo in tale Nomos.

Le domande di aiuto oggetto di controlli in loco sono stabilite dall'autorità competente in particolare in base ad un'analisi di rischio e comunque in modo da garantire la selezione di un campione rappresentativo.

[1] GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

I controlli in loco comprendono :

— la misurazione di tutte le superfici a cui si riferisce la domanda ;

— la verifica della coltivazione degli oliveti in buone condizioni di produzione ;

— la verifica del rispetto della densità minima.

Articolo 4

1. Qualora si accerti che la superficie effettivamente constatata è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo dell'aiuto si tiene conto della superficie dichiarata.

2. Se dal controllo emerge un'eccedenza pari o inferiore al 20 % tra la superficie dichiarata e quella constatata, l'aiuto è calcolato in base alla superficie constatata, ridotta dell'eccedenza accertata.

3. Se l'eccedenza è superiore al limite previsto al paragrafo 2 la domanda per l'anno relativo è respinta. Inoltre, il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per l'anno seguente se si tratta di false dichiarazioni presentate per dolo o colpa grave.

4. L'aiuto non viene erogato se non sono rispettate le condizioni di corretta coltivazione degli oliveti o quelle relative alla densità minima.

5. Se il controllo non può essere effettuato a causa del richiedente, l'aiuto non viene concesso per l'anno in corso, salvo forza maggiore. L'interessato comunica per iscritto all'autorità competente nel termine di dieci giorni a decorrere dalla data prevista del controllo gli elementi che comprovano la forza maggiore.

Articolo 5

La Grecia informa la Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno :

1) del numero delle domande di aiuto e delle superfici che hanno beneficiato dell'aiuto, per Nomos e in ettari,

2) della percentuale delle domande e delle superfici controllate,

3) del numero delle irregolarità constatate e delle relative superfici.

Tuttavia, per il 1993, tali informazioni sono comunicate entro il 28 febbraio 1994.

Articolo 6

1. Qualora l'aiuto sia stato corrisposto indebitamente, i servizi competenti provvedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse che decorre dalla data di versamento dell'aiuto sino al recupero effettivo. Il tasso d'interesse applicato è quello in vigore per operazioni di recupero analoghe nel diritto nazionale.

2. L'aiuto recuperato e, del caso, gli interessi sono versati agli organismi o servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione